

Statuto modificato con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2015 - Verbale di Assemblea iscritto al Registro delle Imprese di Treviso il 4 maggio 2015.

STATUTO

Titolo I

Denominazione, Sede, Oggetto, Durata

Art. 1) E' costituita una società per azioni denominata: "STEFANEL S.P.A."

Art. 2) La società ha sede in Ponte di Piave (TV). Essa ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e dipendenze in genere, sia in Italia, sia all'Estero.

Art. 3) La società ha per oggetto: - la produzione ed il commercio, anche al dettaglio, di maglierie e di articoli di abbigliamento in genere; - l'assunzione, in Italia e/o all'Estero, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in qualunque società, impresa, consorzio o enti in genere; - lo svolgimento di attività di assistenza e coordinamento finanziario, amministrativo, tecnico, organizzativo di consulenza in processi produttivi e di tecniche gestionali sia per le società, imprese, consorzi ed enti nei quali la società partecipa sia per terzi; - la promozione ed il collocamento di valori mobiliari e la locazione finanziaria nei confronti di società controllate o collegate; - la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, purché non esercitate nei confronti del pubblico; - l'acquisto, la vendita e la gestione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati, di obbligazioni di qualunque genere e di titoli azionari, quotati o meno in Borsa; - il rilascio di garanzie, avalli e fidejussioni, a favore di terzi nell'interesse anche di società, imprese, consorzi o enti che direttamente o indirettamente controlla o che sono collegate; - essa può compiere infine ogni tipo di operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare, commerciale e industriale ed ogni qualsivoglia atto di elargizione liberale che il Consiglio di Amministrazione giudichi necessaria ed opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, ad esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e delle attività riservate per legge.

Art. 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Titolo II

Capitale Sociale ed Azioni

Art. 5) Il capitale sociale è di euro ~~16.496.437,95~~ ~~26.993.702,47~~ (sedicimilioniquattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette ~~virgola~~ ~~novantacinque~~ ~~ventiseimilioninovecentonovantatremilasettecentodue/quarantasette),~~ diviso in numero 84.526.556 (ottantaquattromilionicinquecentoventiseimilacinquecentocinquantasei) azioni ordinarie e numero 1.994 (millenovecentonovantaquattro) azioni di risparmio.

Le azioni ordinarie sono nominative: quando fosse consentito dalla legge l'azionista potrà richiedere, a sue spese, la conversione delle proprie azioni ordinarie da nominative al portatore e viceversa. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Le azioni di risparmio sono al portatore. A richiesta ed a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative e viceversa. I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della società, né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 50 (cinquanta) per azione. Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea

straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio. Il rappresentante comune è nominato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge; anche i poteri a lui spettanti sono quelli espressamente previsti per legge. Il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo direttamente o tramite gli amministratori investiti di particolari cariche, informano tempestivamente per iscritto, in modo adeguato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario o patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio. La deliberazione di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, tanto in sede di aumento di capitale sociale, quanto in sede di conversione di azioni già emesse di altre categorie, non esigerà l'approvazione dell'Assemblea speciale della categoria delle azioni di risparmio, né di quella delle altre categorie. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea potrà inoltre attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della sua deliberazione.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Titolo III

Assemblee

Art. 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e speciale, è convocata nei modi, nei casi e termini di legge, nonché ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. Ove previsto dalla normativa applicabile, l'avviso sarà inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Milano Finanza" o "Il Corriere della Sera". Nel medesimo avviso di convocazione può essere fissata, per altri giorni, la seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria e all'Assemblea speciale, le convocazioni successive. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria ovvero l'Assemblea straordinaria si tenga a seguito di un'unica convocazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 7) La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento o rinuncia, la Presidenza dell'Assemblea spetta, in via graduata di età prima al Vice Presidente e quindi agli amministratori delegati, se esistono, ed infine agli altri amministratori. In mancanza, il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di incaricati di sua fiducia, verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. L'Assemblea elegge il Segretario, anche tra coloro che non sono titolari del diritto di voto, e, ove occorrono, due Scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente. Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, tenuto presente il numero dei voti a ciascuno spettante, fermo comunque quanto previsto nei successivi articoli 9 e 18

del presente statuto.

Art. 8) Per l'intervento, la rappresentanza, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria e speciale, si applicano le norme di legge e di statuto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari del diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata in conformità alla normativa applicabile. In particolare, la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione.

La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Titolo IV

Amministrazione

Art. 9) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 11 membri rieleggibili, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea che procede alla nomina determina preliminarmente il numero complessivo degli amministratori da eleggere e la durata del mandato che non potrà essere superiore a tre esercizi. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero il diverso maggior numero richiesto dalla normativa comunque applicabile alla società, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengano la quota di partecipazione prevista dalla Consob con apposito Regolamento, tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei summenzionati requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai

titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.

All'atto della presentazione deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai titolari del diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di amministratori pari al numero degli amministratori da eleggere meno uno;

b) il restante amministratore sarà tratto, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, dalla seconda lista più votata che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui due o più liste che non sono collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un amministratore, risultando tra essi eletto il più anziano di età.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 9, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione, laddove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Ove si abbia cessazione dalla carica di un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, decade l'intero Consiglio e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quegli atti che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 11) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente; il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dalla legge, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento. Al Presidente spettano i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto; nei casi di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, tali poteri sono esercitati dal Vice Presidente ove nominato.

In caso di nomina del Comitato Esecutivo ne fanno parte di diritto il Presidente e il o gli amministratori Delegati. I Consiglieri chiamati a ricoprire cariche sociali durano in carica per tutto il tempo del loro mandato di amministratori. Il Comitato può riunirsi per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza a norma del successivo art. 12 dello statuto sociale. Delle deliberazioni del Comitato si farà constare da apposito libro dei verbali da redigere dal segretario, scelto dal Comitato di volta in volta, ovvero nominato periodicamente anche fra persone estranee al Comitato stesso. I verbali saranno sottoscritti in segno di approvazione dal Presidente e dal segretario e del contenuto degli stessi dovrà essere data lettura in occasione della prima riunione successiva del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori della sede sociale, in Italia o all'Estero, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sia di iniziativa degli stessi, sia ogni qualvolta ne facciano loro richiesta la maggioranza degli amministratori o almeno un sindaco. La convocazione sarà fatta con lettera, telefax, telegramma o posta elettronica portanti l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, giorno ed ora della riunione, spediti al domicilio o, a seconda dei casi, all'indirizzo di posta elettronica di ciascun amministratore e sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, nei quali basterà il preavviso di soli due giorni. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. La Presidenza delle riunioni spetta al Presidente del Consiglio e, in sua assenza, in via graduata di età al

Vice Presidente e quindi agli amministratori Delegati, se esistono, ed infine all'amministratore più anziano. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, nonché sia garantita la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Fermo l'obbligo degli organi delegati, da assolvere con periodicità almeno trimestrale, di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381 V comma del Codice Civile, gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o siano influenzati dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni sono comunicate verbalmente in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato esecutivo o in forma scritta mediante l'invio di apposite relazioni.

Art 13) Delle deliberazioni del Consiglio si farà constare da apposito libro verbali da redigersi dal Segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta, ovvero nominato periodicamente anche fra persone estranee al Consiglio stesso. I verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14) Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo potranno, nell'ambito dei poteri loro spettanti, e scegliendo anche al di fuori dei loro membri, nominare o far nominare direttori generali, conferire o dare facoltà di conferire e revocare mandati, nonché nominare e dare facoltà di nominare e revocare institori o procuratori per singoli atti o categorie di atti, stabilendo anche i relativi compensi.

Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, previo parere del Collegio Sindacale, e alla revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché - in ogni caso - di una specifica competenza in materia di a) informazione contabile e finanziaria e b) gestione e controllo delle relative procedure, nonché c) di una qualificata esperienza almeno triennale nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Art. 16) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo potrà essere assegnato dall'Assemblea ordinaria, anche in via preventiva e per l'intero mandato di carica, un compenso annuo per l'importo e con le modalità che l'Assemblea stessa andrà a fissare. Indipendentemente da quanto sopra stabilito, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è regolata dalla norma dell'art. 2389 III comma del Codice Civile.

Titolo V

Firma e rappresentanza sociale

Art. 17) La rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, anche al

Vice Presidente e/o a uno o agli amministratori Delegati.

Titolo VI

Collegio Sindacale

Art. 18) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti e sono rieleggibili. Almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio Sindacale, che non siano in possesso del suddetto requisito, sono scelti tra coloro che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di Amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa, e cioè, alternativamente, il diritto industriale, commerciale, tributario, statistica nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività dell'impresa e cioè quelli relativi alla ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di articoli di abbigliamento in genere, articoli accessori e complementari all'abbigliamento, nonché quelli relativi alle attività di gestione dell'airport retailing.

Attribuzioni, doveri e durata del Collegio sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti sindaci, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre, si applicano ai sindaci i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti con regolamento Consob.

La nomina dei sindaci è effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto e messe a disposizione del pubblico secondo le procedure di cui ai commi seguenti, e in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Hanno comunque diritto a presentare una lista i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengano la quota di partecipazione prevista dal precedente articolo 9 per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Si osservano le norme di legge e di regolamento vigenti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa una quota di candidati alla carica di sindaco effettivo e di candidati alla carica di sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Collegio Sindacale.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultate seconde per numero di voti, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa e la presidenza spetterà al primo candidato di detta lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo subentra il sindaco supplente appartenente alla

medesima lista del sindaco sostituito, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, nonché sia garantita la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

Verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio e il soggetto verbalizzante.

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione in base alla normativa applicabile.

Titolo VII

Bilancio ed Utili

Art. 19) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20) Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto un ammontare pari almeno alla quinta parte del capitale sociale; b) alle azioni di risparmio è assegnato un dividendo fino alla concorrenza del 7,5% (sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione); quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 7,5% (sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; c) gli utili che residuano, salvo che l'Assemblea ne stabilisca una diversa destinazione, sono ripartiti tra tutte le azioni, quale dividendo, in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, nella misura del 3% (tre per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 1,5 per azione). Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, l'importo fisso pari a Euro 50 (cinquanta) in precedenza menzionato ai punti b) e c) sarà modificato in modo conseguente.

La società può deliberare, ricorrendo i presupposti di legge e con le modalità previste dalla stessa, la distribuzione di acconti sui dividendi. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro quei termini e con quelle modalità che saranno stabilite annualmente dall'Assemblea e i dividendi che non siano stati esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione della società

Art. 21) In caso di scioglimento della società si procederà a termini di legge. L'Assemblea nomina il o i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile. Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 50 (cinquanta) per azione. Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

Titolo IX

Recesso

Art. 22) Gli azionisti hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Titolo X

Disposizioni generali

Art. 23) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.